

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

PROVVEDIMENTO DELLA UIF RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1-*BIS*, DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007

L'art. 23 del d.lgs. n. 231 del 2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio che non hanno potuto effettuare o completare l'adeguata verifica della clientela, il divieto di eseguire l'operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l'obbligo di porre fine al rapporto in essere. In tale ambito, il comma 1-*bis* della norma prevede che le disponibilità finanziarie eventualmente ricevute dal destinatario debbano essere restituite mediante trasferimento su un conto bancario indicato dal cliente.

La Circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30 luglio 2013 fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della predetta procedura di restituzione. Al punto 6 della Circolare è previsto che i destinatari conservino le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate; tali informazioni possono essere acquisite dalla UIF con le modalità da essa stabilite, anche in via periodica o sistematica.

Il Provvedimento emanato in data odierna dalla UIF individua il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare ai predetti fini. L'Unità si riserva di fornire indicazioni in merito alle modalità di trasmissione di tali informazioni.

Roma, 6 agosto 2013